

**ads**  
agenzia di stampa

Supplemento  
al n. 52 di  
ads agenzia di stampa  
giovedì 29 DICEMBRE 2005



**SICUREZZA STRADALE**  
*Le iniziative  
della Fondazione ANIA*

Direttore responsabile **FRANCESCO AMENDOLA**

**INDENNIZZO DIRETTO  
NELLA RCAUTO**

Un aspetto tangibile  
del servizio assicurativo

## ***Il ruolo del broker su scala europea nella visione strategica della sicurezza stradale***

**Francesco G. PAPARELLA**  
Presidente della FMBA

Fin dalle origini, la Federazione Mediterranea dei Brokers Assicurativi ha identificato tra i propri obblighi primari quello di verificare l'impegno degli intermediari professionali del bacino del mediterraneo ad apportare un serio contributo a quanto nei rispettivi paesi si era fatto e si stava facendo in materia di sicurezza stradale. E' evidente che su tale tema incidano fortemente, da un lato, le caratteristiche ambientali - tipologie delle strade - dall'altro le caratteristiche del parco automezzi circolante. A questi parametri si aggiungono i costi medi per il ripristino dei danni alle cose, e quelli degli indennizzi corrisposti per i danni fisici. Molte e consistenti sono le differenze emerse. Comune, viceversa, è l'attesa risarcitoria dei cittadini nelle aree prese in considerazione. Singolare è stato apprendere, ad esempio, che lo stesso pezzo di ricambio ha un costo molto diverso, a seconda dell'area geografica nella quale è fornito. Un ricambio Mercedes o Fiat in Marocco costa il 30% del listino italiano. Analogamente, in certe aree, ad esempio Egitto, Marocco e Tunisia, il danno fisico viene risarcito in base alle conseguenze visive dell'evento, senza minimamente tenere conto del danno conseguente alla impossibilità di continuare a produrre reddito. Ecco perché la Federazione ha voluto indicare dei criteri condivisibili per quantificare in modo completo un danno. Pur tenendo evidentemente conto di obiettive differenze fra aree geografiche diverse, l'analisi svolta ci ha permesso di affermare la necessità di affrontare il problema in modo omogeneo. La procedura di indennizzo diretto, prevista in Italia dal nuovo Codice delle Assicurazioni

Private, si discosta in modo sostanziale da quanto avviene negli altri paesi partner della Federazione. Il DPR che disciplina il risarcimento diretto, dando attuazione all'articolo 150 del Codice, introduce elementi di estremo interesse a tutela dell'utenza. Vale sottolineare l'articolo 9 "Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati", e ancora più l'articolo 13 "Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto" che consente alle compagnie di costituire uno o più consorzi per gestire in pull le procedure risarcitorie. Ed infine l'articolo 14 "Benefici derivanti agli assicurati", che stabilisce in modo tassativo come l'introduzione di tale sistema debba conseguire l'obiettivo primario di offrire all'utenza servi migliori ad un costo più basso. Poter chiedere il risarcimento al proprio assicuratore è evidentemente un forte vantaggio che dovrà portare, almeno negli auspici del legislatore, ad una forte riduzione del contenzioso, caratteristica tipica del mercato italiano, e all'adozione di tempi di risarcimento più vicini alle attese dell'utenza. L'indennizzo diretto non è altro che la naturale evoluzione del mai sufficientemente applicato sistema CID e probabilmente subirà, almeno nella fase iniziale, gli stessi problemi attuativi di tale procedura. E' comunque un interessante passo avanti che potrà dare concreti risultati solo se le parti interessate capiranno che la procedura di indennizzo diretto è uno strumento e non un fine. In altri termini, se si avrà la coscienza sociale di comprendere che tale procedura serve ad accelerare i risarcimenti e non a farli crescere in modo indebito. Forti di questo, gli operatori professionali e in particolar modo i broker, dovranno farsi carico di spiegare ai propri interlocutori ed ai propri clienti che l'avvio di una simile procedura rappresenta uno sforzo di grande trasparenza del mercato assicurativo, ma che ad una volontà di trasparenza non può corrispondere un intento speculativo non corretto, e perciò non condivisibile.